

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R – Avvisi relativi a provvedimenti di concessione preferenziale per la derivazione d'acqua.

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 535-25854 del 14/08/2015: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R al Sig. Gabbero Gabriele, (omissis) (codice utenza TO10670), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 691-30124 del 12/10/2015: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R alla ditta Ferrero Giampiero, C.F. (omissis) e P.Iva: 07417810012, con sede legale in Comune di Carmagnola, Via Maira n. 1/A (codice utenza TO10782), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda

superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 9 pozzi nei Comuni di Carmagnola e Lombriasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 457-22735 del 15/07/2015: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R alla Società FCA Italy S.p.A., C.F. e P.Iva 07973780013, con sede legale in Comune di Torino, Corso G. Agnelli n. 200 (codice utenza TO13233), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento, climatizzazione locali, igienico-sanitario ed antincendio corrispondenti agli usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 2 pozzi in Comune di Grugliasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di

accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 456-22733 del 15/07/2015: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R alla Società IREM S.p.A., C.F. / P. Iva 00389630013, con sede legale in Comune di Sant'Antonino di Susa, Via Rocciamelone n. 58 (codice utenza TO14962), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso climatizzazione locali e irrigazione di aree verdi corrispondente all'uso Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 1 pozzi in Comune di Borgone di Susa per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 689-30116 del 12/10/2015: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R alla Società Agricola Immobiliare Erba S.S., C.F. 01716870017 e P.Iva: 06843710010, con sede legale in Comune di Cambiano, Cascina Becco n. 10 (codice utenza TO14483), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondenti agli usi Agricolo e Zootecnico di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., da n. 2 pozzi in Comune di Cambiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).